



TESTO COORDINATO  
della convenzione in data 12.9.1990, rep. 53225 racc. n. 15009  
Notaio Dott. Angelo Sandi di Venezia Mestre  
tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A.

PARTE PRIMA  
NORME GENERALI

ARTICOLO 1  
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la disciplina della concessione che la Regione del Veneto, di seguito anche denominata "concedente", affida alla Veneto Acque S.p.A., di seguito anche denominata "concessionario", per la progettazione, realizzazione e gestione anche tramite subaffidamento diretto a favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti per la gestione in house partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, delle opere indicate nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MoSAV) di cui all'art. 6 della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 e ss.mm.ii e delle opere acquedottistiche strategiche di interesse regionale.

In particolare, le attività previste per la realizzazione dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVeC), che costituisce parte del MoSAV, sono le seguenti:

- potenziamento delle opere di captazione dalle falde di subalveo del medio Brenta;
- opere di sistemazione idraulica-ambientale del Medio Brenta destinate prevalentemente alla ricarica delle falde;
- condotta di adduzione primaria nord-sud connettente le suddette opere di presa con il Polesine;
- condotta di adduzione a Chioggia;
- condotta di adduzione est-ovest del Polesine e condotte secondarie di interconnessione;
- condotte di interesse per il bacino sversante nella laguna di Venezia (linea Cà Solaro-Padova e linea Padova-Arzergrande-Cavarzere);
- condotta di adduzione nord - sud connettente le opere di captazione dalle falde di subalveo del medio Brenta con il Polesine, con tracciato parzialmente lungo il tronco autostradale "Valdastico Sud";
- connesse opere di telecomando e telecontrollo, protezione, pompaggio, accumulo e interconnessione con le reti dei Gestori del Servizio Idrico Integrato.

Costituiscono altresì parte del MoSAV le condotte tra Lonigo e Piazzola sul Brenta necessarie a sostituire le fonti contaminate da sostanze perfluoroalchiliche ed, in particolare:

- condotta di adduzione primaria di collegamento tra Lonigo, Brendola e Montecchio Maggiore;
- condotta di adduzione primaria ovest-est di collegamento tra Brendola e Piazzola sul Brenta.

Con le modalità previste dalla presente Convenzione, il Concessionario procederà alle attività di seguito indicate anche con riferimento alle ulteriori condotte e opere di captazione, interconnessione e accumulo del MoSAV, di cui la Concedente richiederà la realizzazione, al fine di ampliare la rete regionale già esistente.

A tal fine il concessionario darà corso alle seguenti prestazioni:

- redazione della progettazione degli interventi;
- esecuzione degli interventi finanziati, con le modalità di cui al successivo art. 8;
- direzione, misura, contabilità, liquidazione e assistenza giornaliera ai lavori nonché assistenza al collaudo con le modalità di cui ai successivi artt. 9 e 14;
- gestione del servizio, secondo le modalità di cui alla successiva parte IV.

Il concedente mette a disposizione del concessionario, a titolo gratuito, il progetto preliminare delle opere di cui al presente articolo, ricomprese nello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale.

ARTICOLO 2  
DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è fissata, per le opere del SAVeC, al 31.12.2055, salvo proroga.  
Per le altre opere, connotate a propria volta da autonomia funzionale, la durata è fissata in 30 (trenta) anni dal collaudo delle stesse.



~~Allo scadere della concessione, tutte le opere rientreranno nella disponibilità della concedente Regione del Veneto, che potrà secondo legge riassegnarla al gestore del servizio idrico subentrante.~~

**Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006, le opere e gli impianti realizzati nell'ambito della presente concessione fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile. Nel caso di traferimento patrimoniale di cui all'art. 17 della presente convenzione, la proprietà delle opere e degli impianti è trasferita ai gestori qualificati e ai rispettivi Enti locali competenti al termine della concessione di cui sono titolari.**

### ARTICOLO 3 FINANZIAMENTI

Il concessionario assume l'obbligo di eseguire le opere oggetto della presente convenzione, assicurando il finanziamento delle stesse per la parte non coperta da stanziamenti erogati dal concedente, come previsto dal successivo art. 22.

Il concedente si impegna, peraltro, a garantire un contributo in conto capitale a fondo perduto non inferiore al 25%, come specificato all'art. 10, del costo complessivo dello Schema del Veneto Centrale previsto dal Modello strutturale degli acquedotti, approvato con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, quantificato in € 277.853.811,71, dei quali € 208.132.130,33 secondo quanto riportato dallo Schema del Veneto Centrale e € 69.721.681,38 desunti dalle indicazioni dello Schema medesimo.

Nel caso di accensione di contratti di prestito tra la concessionaria Veneto Acque S.p.A. e Istituti di credito, nei quali la concedente Regione Veneto assuma il ruolo di garante nei confronti della concessionaria, i relativi rapporti tra la concedente Regione Veneto e la concessionaria Veneto Acque S.p.A. saranno regolati da apposito disciplinare tra le parti da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale. Veneto Acque S.p.A. si assume l'onere di trasmettere alla concedente Regione Veneto tutti gli atti e le informazioni che saranno richieste in ottemperanza all'accensione dei contratti di cui sopra, secondo le specifiche indicate nel disciplinare di cui al presente comma.

### PARTE SECONDA PROGETTAZIONE

#### ARTICOLO 4 PROGETTAZIONE

La progettazione esecutiva delle opere dovrà essere predisposta e consegnata al concedente nel termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del progetto definitivo.

Gli atti progettuali dovranno essere conformi alla normativa vigente e comprendere, in particolare:

- relazione geotecnica;
- relazione tecnico economica illustrativa; calcoli statici;
- disegni d'insieme in scala adeguata;
- tutti i disegni esecutivi ed i particolari costruttivi; computo metrico estimativo;
- piani particellari di esproprio; capitolato speciale d'appalto;
- tabella per la definizione dei prezzi a corpo e elenco prezzi unitari.

Il progetto dovrà indicare il cronoprogramma dei lavori.

#### ARTICOLO 5 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED INDAGINI GEOGNOSTICHE

Tutte le spese per la progettazione, comprese le indagini geologiche e il rilascio dei permessi di accesso e di eventuale temporanea occupazione delle aree, sono a carico del concessionario.

Sono pure a carico del concessionario le prestazioni del personale tecnico e le attrezzature necessarie, gli oneri derivanti dal loro impiego, ogni e qualsivoglia spesa di viaggio e di trasferta e quanto necessario per dare un elaborato completo di tutti gli allegati necessari per la fase esecutiva dei lavori e per una corretta gestione degli stessi.

L'onorario del progettista e dei suoi collaboratori per la progettazione dell'opera, per gli eventuali incontri con i tecnici del concedente e degli eventuali altri Enti interessati, le spese per la redazione



degli elaborati, per la riproduzione delle copie richieste degli stessi, per l'eventuale documentazione fotografica e quant'altro necessario, saranno a carico del concessionario.

#### ARTICOLO 6 MODALITA' PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Gli elaborati progettuali, redatti nei tempi e con le modalità suindicate, saranno approvati dal concedente ai sensi della normativa vigente.

Il progetto dell'opera dovrà ottenere i prescritti pareri previsti dalle vigenti norme in materia di opere pubbliche, di tutela dell'ambiente, urbanistiche, restando onerato il concessionario di tutte le modifiche e varianti che si rendessero necessarie per ottenere le prescritte autorizzazioni e/o approvazioni.

#### PARTE TERZA ESECUZIONE DEI LAVORI

#### ARTICOLO 7 TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI

Il concessionario dovrà consegnare i lavori entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

#### ARTICOLO 8 ESECUZIONE DELLE OPERE

Il concessionario provvederà alla realizzazione di tutte le opere relative ai progetti esecutivi approvati, in conformità al progetto medesimo e nel rispetto delle normative vigenti.

Le opere dovranno essere affidate in appalto dal concessionario ad imprese idonee allo scopo, con l'osservanza delle norme in materia, restando comunque il concedente completamente estraneo a tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il concessionario e le imprese esecutrici dei lavori, salva comunque l'autorizzazione di competenza.

Il concessionario si impegna:

- a) a curare, per conto del concedente, gli adempimenti necessari ad ottenere le approvazioni, le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta e permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, Enti pubblici o privati e di amministrazioni ed organi statali per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, ivi incluso quanto necessario per gli eventuali spostamenti dei pubblici servizi nonché di infrastrutture ed attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario. Il concessionario dovrà stipulare, in nome e per conto del concedente, opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, anche ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Tali convenzioni dovranno riportare il preventivo benessere della concedente;
- b) a procedere, in nome e per conto del concedente, alla acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi, nonché alla imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti; il concessionario è delegato dal concedente ad emanare il decreto di occupazione di urgenza ed il decreto di esproprio/servitù e di compiere le attività connesse e preliminari, nonché di esercitare tutti i poteri espropriativi e di costituzione di servitù in capo al concedente. Ai fini di tali adempimenti, il concessionario seguirà le norme vigenti in materia, preferendo d'intesa con il concedente i provvedimenti che consentano di pervenire al risultato nei tempi tecnici più brevi possibili;
- c) ad osservare le disposizioni delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche;
- d) ad assicurare in qualsiasi momento l'accesso alla zona dei lavori agli incaricati del concedente preposti alla sorveglianza di cui all'art. 13;
- e) a rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere date dal concedente per la buona esecuzione dei lavori.



#### ARTICOLO 9 DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori da effettuarsi in conformità alle norme vigenti, compete al concessionario, il quale è tenuto a comunicare formalmente il nominativo del tecnico, iscritto all'albo professionale e in possesso degli altri requisiti di legge, responsabile dell'Ufficio di Direzione Lavori, nonché i nominativi degli altri tecnici addetti, che il concessionario ritenga eventualmente opportuno impiegare.

Il concedente potrà richiedere in ogni tempo la sostituzione del responsabile della Direzione Lavori nonché degli altri tecnici, qualora non abbiano adempiuto ai loro doveri secondo la dovuta diligenza.

Il concessionario si assume ogni e qualsiasi onere e responsabilità relativi alla Direzione Lavori per la realizzazione delle opere. La Direzione Lavori comprende anche le incombenze relative all'assistenza ai lavori, all'assistenza al collaudo, al controllo delle misurazioni, alla redazione degli stati di avanzamento e del conto finale, alle prove su materiali.

Il concedente, durante l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

#### ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il concedente si impegna a erogare, come disposto all'art. 3, contributi in conto capitale a fondo perduto in misura non inferiore al 25% dell'importo, stimato in oltre € 300 milioni, delle opere previste dallo Schema del Veneto Centrale di cui all'art. 1, già realizzate o da realizzare.

Si dà atto che il concedente ha disposto i seguenti contributi, per complessivi € 99.843.774,03:

- condotta Venezia-Chioggia € 16.948.198,72;
- condotta Cavarzere-Chioggia € 13.034.704,35;
- condotte Padova-Mestre e collegamento con il Piovese € 31.331.583,41;
- condotta Vescovana-Boara € 4.131.655,19;
- sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia € 34.397.632,36.

I contributi saranno erogati dal concedente al concessionario secondo le seguenti modalità:

- 30% entro 60 giorni dalla data del provvedimento di impegno di spesa;
- 30% ad avvenuta spesa da parte di Veneto Acque S.p.A. di almeno 2/3 del primo acconto;
- 40% ad avvenuta spesa da parte di Veneto Acque S.p.A. di almeno 2/3 degli acconti precedenti (di cui il 10% del contributo complessivo coperto da polizza fideiussoria).

Il termine ultimo per l'approvazione della documentazione relativa agli atti di collaudo è fissato in cinque anni a partire dalla data del provvedimento di impegno di spesa, salvo concessione di motivata proroga da parte della Regione Veneto.

E' fatto obbligo di presentazione da parte di Veneto Acque S.p.A. di polizza fideiussoria di importo pari al 10% di ogni singolo contributo complessivo da presentarsi al momento della richiesta di erogazione del residuo 40% e da trattenersi fino alla di trasmissione da parte di Veneto Acque S.p.A. del certificato di collaudo e della relazione sulla rendicontazione di spesa al termine dei lavori.

Ulteriori contributi, anche provenienti da Enti terzi, potranno essere imputati alla realizzazione del MoSAV, nel cui ambito sono comprese le condotte Lonigo-Piazzola sul Brenta, con modalità di erogazione che saranno definite nei rispettivi provvedimenti di assegnazione.

#### ARTICOLO 11 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Il concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti progettuali delle opere in corso - nel rispetto della originaria impostazione e fisionomia dei progetti approvati e delle caratteristiche degli impianti, le quali siano ritenute utili al miglioramento delle opere, necessarie al contenimento della spesa ovvero derivanti da modifiche progettuali; a tal fine, è specifico onere del concessionario segnalare tempestivamente al concedente eventuali circostanze ritenute rilevanti al fine della introduzione di varianti per il miglioramento delle opere o il contenimento delle spese.



Il concessionario potrà altresì introdurre in sede esecutiva le varianti utili per la migliore esecuzione delle opere, nel rispetto della disciplina vigente in materia di opere pubbliche; qualora le stesse superino il 10% del valore delle opere in appalto, potranno essere adottate previa approvazione da parte del concedente.

#### ARTICOLO 12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga:

- a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) a curare che nella esecuzione dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione delle opere oggetto della concessione, per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di costruzione.

#### ARTICOLO 13 SORVEGLIANZA

I lavori si svolgeranno sotto la sorveglianza del concedente che eserciterà i compiti di vigilanza e controllo tecnico scientifico di tutti gli interventi oggetto della convenzione mediante i propri uffici.

Le funzioni di responsabile del procedimento saranno svolte da un tecnico nominato dal concessionario.

Gli oneri saranno a carico del concessionario.

Per i fini di cui al presente articolo, il concedente avrà la facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di cantiere ed eserciterà tali facoltà in modo da evitare ritardi e sospensioni dei lavori.

Il concessionario dovrà fornire tutti i chiarimenti tecnici nonché i verbali relativi alle prove di carico sulle fondazioni e sulle strutture, quelli relativi alle prove sugli impianti tecnologici ed i certificati delle prove, eseguite presso laboratori autorizzati e prescritte per legge, sui principali manufatti e materiali.

E' in facoltà del concedente di prescrivere, a suo giudizio insindacabile, l'esecuzione di ulteriori prove in cantiere o accertamenti di laboratorio, a cura e spese del concessionario o delle ditte appaltatrici.

#### ARTICOLO 14 COLLAUDO DELLE OPERE

Il collaudo tecnico amministrativo sarà effettuato in corso d'opera da una Commissione nominata dal concedente.

Il compenso per i collaudatori sarà liquidato dal concessionario; il concessionario dovrà altresì provvedere alla necessaria assistenza alle operazioni in sito.

Il concessionario dovrà fornire al concedente i disegni delle opere con la indicazione e gli schemi di tutti gli impianti nonché le documentazioni di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto con le relative norme di uso e manutenzione.

Il concessionario si impegna a prestare la massima assistenza al concedente per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie al rilascio delle autorizzazioni relative all'agibilità delle opere realizzate.

#### ARTICOLO 15



## PENALE

L'ultimazione dei lavori sarà verbalizzata in contraddittorio tra gli incaricati della sorveglianza, per conto del concedente, ed il concessionario.

In caso di ingiustificato ritardo rispetto al termine di esecuzione approvato nel progetto, il concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) per ogni mese compiuto di ritardo, sull'importo dei lavori per i quali si registra il ritardo.

L'ammontare massimo della penale non potrà in ogni caso superare il 5% (cinqueper cento) del prezzo del singolo stralcio.

ARTICOLO 16  
CAUZIONE

[abrogato]

PARTE QUARTA  
GESTIONE DELLE OPEREARTICOLO 17  
GESTIONE DELLE OPERE

Il concessionario assume altresì l'obbligo di provvedere, nel rispetto dei principi di cui all'art. 141, comma 2, d. lgs. n. 152/2006 e all'art. 1 della legge regionale n. 17/2012, alla gestione e all'esercizio delle opere come meglio individuate nel progetto esecutivo e nelle eventuali varianti anche tramite trasferimento patrimoniale diretto a favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento eurounitario per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale interessato.

In caso di trasferimento patrimoniale a gestori così qualificati, il concessionario potrà procedere:

1) a stipulare le convenzioni più idonee, secondo le circostanze, a produrre l'effetto di trasferimento delle infrastrutture nelle loro porzioni funzionalmente autonome, in uno con i rapporti giuridici ad esse correlate, ai Gestori affidatari, i quali potranno a fini tariffari iscriverle nel proprio patrimonio, il tutto a fronte:

- a. del subentro negli obblighi e oneri connessi all'esercizio e alla manutenzione delle opere;
  - b. del riconoscimento al concessionario del valore residuo contabile di tutti gli oneri sostenuti per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture oggetto di concessione nelle loro porzioni funzionalmente autonome (al netto dei contributi pubblici), in rate annuali da concordare in funzione della durata dell'affidamento;
- 2) in alternativa o in attesa della precedente modalità, a stipulare le convenzioni aventi effetto di attribuire l'utilizzo delle infrastrutture nelle loro porzioni funzionalmente autonome, coi correlati diritti, in uno con i rapporti giuridici ad esse correlate ai medesimi Gestori affidatari.

L'esercizio potrà, peraltro, essere avviato in via provvisoria quando siano stati realizzati complessi di interventi suscettibili di funzionare autonomamente e di assicurare un efficiente servizio agli utenti. Tale esercizio provvisorio, è, comunque, subordinato alla verifica delle opere da parte della Commissione di cui all'art. 14, anche mediante verbale di presa in consegna anticipata delle opere.

In particolare, la gestione include:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate;
- b) la gestione tecnica finanziaria delle opere stesse, con la riscossione dei relativi proventi determinati secondo legge;
- c) la cura, ove possibile, per conto del concedente dei rapporti con gli Enti ed i terzi;
- d) l'obbligo di erogare acqua rispondente ai requisiti di qualità fissati dalla normativa vigente.

Il concessionario avrà titolo a esercitare nei confronti di eventuali soggetti subaffidatari gli opportuni poteri di coordinamento, vigilanza, arbitraggio, da disciplinare nelle relative convenzioni in armonia con i poteri di controllo attribuiti per legge agli enti di governo degli ambiti.



Il concessionario dovrà mantenere una riserva di destinazione non inferiore al 20% sulla capacità di produzione idrica del SAVeC, laddove superiore a 500 l/s, al fine di far fronte ad esigenze distributive in casi di inutilizzabilità delle risorse idriche normalmente disponibili.

Il concessionario al termine della concessione consegnerà al concedente le opere, le loro pertinenze ed accessori comprese le attrezzature e quant'altro possa comunque essere considerato pertinenza, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione come accertato dal concedente.

Nel caso di subaffidamento o trasferimento patrimoniale ai gestori qualificati di cui al comma 1), la proprietà delle opere e degli impianti è trasferita ai medesimi, che dovranno garantirne la manutenzione e l'efficienza, e ai rispettivi Enti locali competenti al termine della concessione di cui sono titolari.

ARTICOLO 18  
SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE  
[abrogato]

ARTICOLO 19  
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E RELATIVA SORVEGLIANZA

Il concessionario provvederà, a seconda dei casi, all'esecuzione o al coordinamento della manutenzione degli impianti secondo il piano approvato unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

Il concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici in ordine alle attività di manutenzione. Qualora dovesse rilevare inadempienze a carico del concessionario, il concedente assegna un termine all'uopo e, qualora il concessionario non si adegui, potrà procedere direttamente addebitando le relative spese al concessionario medesimo.

PARTE QUINTA  
NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 20  
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Le parti rinviando per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, all'art. 7 della legge regionale n. 17/2012 e in generale ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 21  
FORMULA DI REVISIONE DELLA TARIFFA  
[abrogato]

ARTICOLO 22  
ULTERIORI OPERE REALIZZATE A SEGUITO DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE  
EROGATO DAL CONCEDENTE

Il concessionario potrà avviare la progettazione e realizzazione di ulteriori opere rispetto al SAVeC ed alle condotte tra Lonigo e Piazzola sul Brenta una volta resi disponibili dal concedente contributi tali da consentire al concessionario medesimo o al Gestore del servizio idrico affidatario della gestione dell'opera un equilibrio economico finanziario.



ARTICOLO 23  
ATTI AGGIUNTIVI

Eventuali varianti sostanziali al progetto preliminare fornito dal concedente saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi e/o integrativi.

PARTE SESTA  
NORME FINALIARTICOLO 24  
DIVIETO DI CESSIONE  
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Fermo il caso in cui si trasferiscano patrimonialmente a società pubbliche di cui all'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n. 152/2006 le infrastrutture e l'insieme dei rapporti giuridici ad esse funzionalmente collegati, facenti parte delle opere acquedottistiche realizzate nell'ambito del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto-MoSAV-SAV, ovvero, in via residuale, affidare o subaffidare la gestione delle opere a società pubbliche di cui all'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n. 152/2006, è fatto espresso divieto al concessionario, pena la decadenza, di cedere la presente concessione a terzi.

Il concessionario potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione - previa diffida ad eliminare entro un congruo termine le irregolarità riscontrate e qualora non vi adempia - oltre che per grave inadempimento agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente atto, anche quando il medesimo, per negligenza od imperizia, comprometta, in qualunque fase, la gestione dei lavori concessi, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dei lavori stessi.

Nel caso si verificano le condizioni di cui al comma precedente, il concedente darà preventiva comunicazione al concessionario assegnando un termine di 30 giorni per produrre giustificazioni e, qualora determini non accoglierle, pronuncerà la decadenza, dandone notizia al concessionario stesso.

Nell'ipotesi di decadenza della concessione, il concedente si riserva il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare dai comportamenti del concessionario che portassero alla pronuncia di decadenza della concessione, e sarà tenuto al pagamento dei compensi di cui al successivo art. 25.

La decadenza della concessione comporta decadenza degli eventuali subaffidamenti frattanto disposti.

ARTICOLO 25  
REVOCA DELLA CONCESSIONE - RISCATTO - RECESSO

Il concedente si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione quando, in base a nuove ragioni o nuovi fatti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione dell'intervento oggetto del provvedimento concessorio.

In tal caso il concedente sarà sollevato da ogni impegno mediante il pagamento al concessionario di quanto dovuto a norma delle vigenti disposizioni, nonché della percentuale di spettanza sulle spese già erogate o da erogare a saldo delle opere e forniture eseguite.

ARTICOLO 26  
RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, per la normativa del rapporto, fanno espresso riferimento al D.Lgs. n. 152/2016, alla L.R. n. 17/2012 e in generale alle norme vigenti in materia di risorse idriche, nonché alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di opere pubbliche.

ARTICOLO 27  
ONERI FISCALI



Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico del concessionario.  
Il presente atto, attinente prestazioni soggette all'IVA, è soggetto ad imposta di registrazione in misura fissa a natura degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

ARTICOLO 28  
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in esecuzione della presente convenzione non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte con il presente atto.

Le parti si impegnano altresì ad esperire, con la migliore buona volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.

Qualora questa non sia raggiunta, per qualsiasi controversia si adirà l'autorità giudiziaria; competente è il Foro di Venezia.

ARTICOLO 29  
EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Il presente atto impegna il concessionario sin dal momento della sottoscrizione.

Il concedente si riserva tuttavia di chiedere l'anticipato inizio delle prestazioni sotto le riserve di legge.

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER VENETO ACQUE S.p.A.

